



ATS Brianza

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Servizio Sanità Animale

0341482429 0392384515- Fax 0395916291

G. Tubi 43 – 23900 Lecco – S. Vincenzo 6 23873 – Merateuo.[saan@ats-brianza.it](mailto:saan@ats-brianza.it)

Prot. N° 71856 Cl. 2.4.2

Merate 28/102020

Ill.mi Sig Sindaci Comuni Provincia di Lecco  
Alla Polizia Provinciale di Lecco  
Ai Veterinari Ufficiali

### ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE N. 03/2020

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/54, n. 320;  
VISTA l'Ordinanza A.C.I.S. del 15/09/55 e successive modifiche relativa alla profilassi della mixomatosi dei conigli ed in modo particolare l'art. 3 inerente l'adozione del provvedimento di "zona di protezione";  
VISTI i molteplici ritrovamenti sul territorio della Provincia di Monza Brianza, di conigli selvatici deceduti di cui sono state evidenziate lesioni riferibili a Mixomatosi da parte del personale Veterinario di questo Servizio;  
VISTO l'esito del 27/10/2020 dell'IZS di Sondrio rapporto n. 2020/399562 dove si evidenzia la presenza di "MIXOMA VIRUS sul campione di una carcassa di coniglio selvatico prelevato dagli addetti della Provincia di Lecco, nel Comune di Casatenovo  
CONSIDERATO, per quanto sopra, di dover attuare misure urgenti al fine di limitare la diffusione della malattia;  
VISTA la delibera n. 1 del 02/01/2019 con cui questa ATS ha preso atto della DGR n. XI/1055 del 17/12/2018 in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Agenzia di Tutela della Salute della Brianza nella persona del Dott Silvano Casazza;  
Vista la deliberazione n° 167 del 19/03/2018 "Attribuzione poteri delega di firma per gli atti di competenza del Direttore Generale"

### ORDINA

*di dichiarare "ZONA DI PROTEZIONE CONTRO LA MIXOMATOSI DEI CONIGLI" il territorio di tutti i Comuni della provincia di Lecco*

di stabilire all'interno della zona di protezione i seguenti provvedimenti:

- a) divieto di immettere entro la zona di protezione o di asportare dalla stessa, conigli vivi o morti;
- b) obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
- c) abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte della Polizia Provinciale;
- d) distruzione degli animali abbattuti o reperiti morti mediante incenerimento da parte di ditte autorizzate;

I provvedimenti sopra citati saranno revocati con apposito atto, trascorsi 6 mesi dall'ultimo caso di malattia. I veterinari Ufficiali, il Personale delle Polizie Locali e della Polizia provinciale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono applicate le sanzioni disposte dall'art 16, Comma 1 del D.Lgs. 196/99

Il Direttore del Servizio di Sanità Animale  
Dr. Fabrizio Galbiati

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza  
Sede legale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969  
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco